

## IN ABBRIVIO: CONTESTI E CIRCOLARITÀ

La sollecitazione a por mano a questo lavoro origina da una specifica esperienza didattica, avviata qualche anno accademico or sono, e da indagini su fonti 'locali'<sup>1</sup>, che nel corso degli anni ho periodicamente (e con un certo disordine temporale) alimentato, custodendole riposte nell'archivio, fisico e mentale, delle ricerche correnti, quello cioè degli studi di fatto mai interrotti, destinati, ora a sortire in pagine organizzate intorno a un'idea, ora in argomenti e strumenti di lezione.

Oppure, essi possono essere lasciati a maturare nel tempo, in attesa di una riattivazione, come in questo caso: qui può dirsi che tale riattivazione sia avvenuta per connessione, appunto, con riflessioni e stimoli emersi nel contesto di un percorso d'insegnamento, sul quale ritengo opportuno aprire subito una breve finestra.

---

<sup>1</sup>La 'località' della fonte è una caratteristica che è qui forse autoevidente, ove si guardi, non tanto ai soggetti produttori delle fonti di diritto – o meglio, di rilievo giuridico – prese in considerazione, quanto al perimetro spaziale (non linearmente, né stabilmente definito), entro il quale esse emergono. Tale caratteristica assume invece un diverso valore, che potremmo dire relativo (non descrittivo, ma piuttosto funzionale a identificare spazi giuridici), ove esso divenga elemento variabile di un'indagine che si rivolga alle complesse dinamiche, tipiche dell'età moderna, implicanti una precisa attenzione anche alle fonti di potere e di legittimazione dello stesso. Dinamiche multilivello, cui faccio cenno anche in E. FUSAR POLI, *Spazi giuridici intermedi. Vicende e fonti del Territorio bresciano fra XIV e XVIII secolo*, in *Rivista italiana di storia del diritto*, XCII (2020), 2, pp. 181-204, e che sono ben sintetizzate, per rimanere a fonti dell'area bresciana oggetto anche di questo scritto, in A. SCIUMÈ, *Nota introduttiva*, in Id. (a cura di), *Statuta Civitatis Brixiae. Thoma Ferrando auctore 1473. Statuti civili della Magnifica città di Brescia. Volgarizzati 1776*, Brescia, 2018, pp. 19-25, pagine che indicano la «relatività e complementarietà» quale cifra dell'esperienza giuridica medievale, perfettamente declinabile anche nei secoli dell'età moderna. Sul nesso fra identità, luogo, territorio e spazio giuridico, richiamo altresì A. SCIUMÈ, *L'identità giuridica tra nazionalismi e localismi*, in A.A. CASSI-A. SCIUMÈ (a cura di), *Dalla civitas maxima al totus orbis. Diritto comune europeo ed ordo iuris globale tra età moderna e contemporanea*, Rubbettino, 2007, 143-154. Particolarmente stimolanti, sulla 'località' nella nostra accezione sono, da diverse angolature, C. GARRIGA, *Historia y Derecho. Perspectivas teóricas para una historia localizada del Derecho*, in J.A. ACHÓN INSAUSTI-J.M. IMÍZCOZ BEUNZA (EDS.), *Discursos y contradiscursos en el proceso de la modernidad (siglos XVI-XIX)*, Madrid, 2019, pp. 67-83 (67-168) e, in una prospettiva interdisciplinare, il lavoro di A. TORRE, *Luoghi. La produzione di località in età moderna e contemporanea*, Donzelli, Roma, 2011, che pone in luce i processi di continua negoziazione e il fenomeno della produzione di località attraverso le pratiche sociali («i luoghi come costruzioni culturali e sociali incessanti», *ivi*, p. 3).

Non si tratta, chiarisco, di una digressione volta a fornire il mero resoconto di un'esperienza (che in ogni caso, mi pare di poter dire, è stata per me ripetuto esempio della proficua interazione fra ricerca e didattica), ma piuttosto della preliminare e necessaria definizione di una prospettiva d'analisi, per come adottata e articolata nel contesto didattico, che ritengo possa essere efficacemente trasposta, nella sua versione statica e sincronica, in questo contesto scritto. E da questa sede, circolarmente, auspico possa, tra i suoi percorsi, riprendere quello didattico, quale utile strumento di studio.

Ebbene, sulla scorta di queste premesse, il tema, comunque autonomo ed autoportante, oggetto di approfondimento nei capitoli seguenti, dedicati alla Terraferma veneta fra fine Cinquecento e inizio Settecento e al suo diritto, non può dunque che essere introdotto da alcune considerazioni sull'esperienza in cui esso si innesta. Affido a queste considerazioni il compito di inquadrare, per evocazione e suggestione più che in forma didascalica, metodo e prospettiva d'indagine assunti a riferimento nelle prossime pagine. Esito ne sarà, forse, una lunga introduzione a sua volta autonoma e autoportante, ma intimamente e sostanzialmente congiunta al (e parte integrante del) corpo di questo lavoro.

È una premessa con una sua 'storia', che prende avvio dall'anno accademico 2015/2016 per arrivare a quello corrente, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo di Brescia, ove ho proposto a piccoli, attenti e curiosi gruppi di studenti – che hanno accettato di lasciarsi coinvolgere in lezioni interattive – di affrontare i temi del corso denominato "Tempi e luoghi del diritto", incrociando la coordinata temporale con quella spaziale, allo scopo di valorizzare quest'ultima nella sua 'portata relativizzante' rispetto al fenomeno giuridico<sup>2</sup>.

Non è nuova l'idea che sorregge tale assetto espositivo e approccio metodologico, il quale colloca i temi e le grandi questioni dell'esperienza giuridica nel suo dispiegarsi, non tanto su una linea, quanto piuttosto in un quadrante, appunto, spazio-temporale. Anzi, mi preme evidenziare che tale idea si è sviluppata, muovendo da preziose letture e sfruttando acute intuizioni di storiografia<sup>3</sup> che, ragionando dell'elemento spaziale quale con-

---

<sup>2</sup> Ho preferito la parola 'luoghi' a 'spazi', anche rifacendomi agli studi geografici: mi pare che 'luogo' meglio evochi un concetto 'relazionale' di spazio.

<sup>3</sup> Gli spunti e gli stimoli, negli anni, sono stati molti; fra gli altri, richiamo, non tanto per offrire un quadro completo degli scritti che hanno suggerito la prospettiva, quanto per menzionare alcuni dei riferimenti impiegati – pure in senso critico, rispetto alla prospettiva adottata – anche nel corso delle lezioni, A.M. HESPANHA, *L'espace politique dans l'Ancient régime*, *Boletim de Faculdade de Direito, universidade de Coimbra*, LVIII (1982), pp. 455-510; P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano, 2001; P. COSTA, *La civitas e il suo spazio: la costruzione simbolica del territorio fra medio evo ed età moderna*, in B. CONSARELLI (a cura di), *La politica e gli spazi. I giornate di studio. Figure dello spazio, politica e società*, Firenze, 2003, pp. 43-58; N. IRTI, *Norma e luoghi. Problemi di geodi-*

notato estrinseco ma anche intrinseco<sup>4</sup> al fenomeno giuridico, ha identificato e circoscritto il concetto di 'territorio' «*not as a natural, merely physical object, but as the material and symbolic outcome of a social interaction imbued with the dialectics of power and resistance*»<sup>5</sup>.

La valorizzazione, anche in una prospettiva storico-giuridica, di tale visione dinamica dello spazio/territorio come luogo di interazioni dialettiche e di contrapposte affermazioni e definizioni d'identità, attribuisce inevitabilmente, nella comprensione e analisi del fenomeno giuridico, un ruolo primario ai protagonisti del processo di formazione del diritto (nel caso ap-

---

ritto, Laterza, Roma-Bari, 2006; P. MARCHETTI, *Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo medioevo*, in *Reti medievali Rivista*, VII (2006), 1, art. 9; L. MANNORI, *La nozione di territorio fra antico e nuovo regime. Qualche appunto per uno studio sui modelli tipologici*, in M. CAMELLI (a cura di), *Territorialità e delocalizzazione nel governo locale*, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 43-63; M. MECCARELLI, *The Assumed Space: Pre-reflective Spatiality and Doctrinal Configurations in Juridical Experience*, in *Rechtsgeschichte – Legal History*, XXIII (2015), pp. 241-252; ID., *Diritti e coesione sociale. Una prospettiva storico-giuridica*, in L. MAURO (a cura di), *Social cohesion and human rights. Reflections on the contemporary society*, FrancoAngeli, Milano, 2017, pp. 9-32; P. COSTA, *A 'Spatial Turn' for Legal History? A Tentative Assessment* e PACE GRAVINA G., *Beyond the Lighthouse. Sicily and the 'Sicilies': Institutional Readings of a Borderland*, entrambi in M. MECCARELLI-M.J. SOLLA SASTRE (a cura di), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research Experiences and Itineraries*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main, 2016, rispettivamente alle pp. 27-62 e 279-288. E del resto, già nel XVI secolo, lo storico 'scopre' «la nozione di relatività ed [è] indotto ad estendere il proprio campo di interesse con considerazioni comparatistiche», ponendo mente alla storia dei popoli così come a quella naturale, attraverso le «condizioni o leggi» che le dominano, viste come «rapporti necessari tra i fenomeni sviluppatissimi nel tempo e nello spazio»: ne ragiona, prendendo a riferimento François Bauduin e Jean Bodin, I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 21 ss.

<sup>4</sup>Spazio e tempo, non solo quali prospettive d'indagine, ma anche quali elementi che hanno impatto 'costitutivo' sull'esperienza giuridica, condizionandola, indirizzandola e plasmandola dall'interno: richiamo in particolare, al riguardo, le riflessioni M. MECCARELLI, *The Assumed Space*, cit., ove la rilevanza dell'elemento spaziale nella riflessione dottrinale, identificato come «*given space in the Middle Ages, possible space in the Modern Age and decided space in the Contemporary Age*», è presa in considerazione con riguardo alla «*relationship between pre-reflection of space and configuration of legal concepts and categories*» (p. 19). Anche lo stesso elemento temporale, del resto, si presta, non solo a fungere da '*reconstructive key*', ma anche da '*constitutive key*', ovvero ad assumere, con riguardo all'esperienza giuridica, un rilievo «*from within*»: la possibilità di un capovolgimento dello sguardo anche per lo storico, è considerata in ID., *I tempi ascrivibili tra esperienza giuridica e ricerca storica*, in *Le Carte e la Storia*, XXIV (2018), 2, pp. 18-25. Infine, senza intendere così scomodare ambiti nei quali non posso vantare alcuna effettiva conoscenza, ma solo sporadiche letture suggerite da intrecci interdisciplinari, trovo significativo richiamare il nesso spazio-tempo nelle scienze fisiche e naturali: «in tutte le culture il tempo è materializzato nello spazio» ed è «difficile, spesso impossibile parlare di tempo senza usare il linguaggio dello spazio», tanto che può dirsi che «la dimensione spaziale è un mediatore dell'esperienza del tempo e della durata» (A. BENINI, *Neurobiologia del tempo*, Cortina, Milano, 2017, p. 72). La stessa «distruzione della nozione di tempo nella fisica fondamentale» è la «realizzazione dell'ubiquità dell'impermanenza» (C. ROVELLI, *L'ordine del tempo*, Adelphi, Milano, 2017, p. 87).

<sup>5</sup>P. COSTA, *A 'Spatial turn'*, cit., p. 45; S. ELDEN, *The Birth of Territory*, The University of Chicago Press, 2013.

parentemente spontaneo e originario della consuetudine, così come in quello della legge<sup>6</sup>) e al processo medesimo, come parte integrante, essenziale e non complementare, rispetto al suo esito. Esito che, in quanto risposta a una domanda (esplicita o implicita) di regolazione, è poi inevitabilmente lasciato al vaglio, nel tempo, della sua efficacia; con la conseguenza d'innescare, presto o tardi, un nuovo processo, alimentato da dinamiche analoghe o del tutto dissimili dalle precedenti, agite o subite dai medesimi o da differenti e nuovi soggetti.

Non è dunque un approccio idiografico quello che giustifica, nell'annuale appuntamento didattico e in questo sviluppo degli ideali 'appunti a margine' del corso, l'attenzione per l'elemento spaziale, in quanto essa è volta, non tanto a marcare i margini chiusi di esperienze giuridiche indipendenti fra loro, quanto piuttosto a sfruttare tale dimensione per evidenziare interazioni e dinamiche, intersezioni, interrelazioni e sincretismi. Relativizzando e problematizzando, cioè, l'esperienza analizzata, e inserendola nella complessità del contesto che l'ha originata<sup>7</sup>.

La complessità, ove guardata dall'interno dei confini territoriali, appare investire l'intera sfera del giuridico, particolarmente nell'età d'Antico Regime<sup>8</sup>, e non è certamente risolta con l'avvento del modello statale, neppure nell'era della asintotica *reductio ad unum* codicistica<sup>9</sup>. Anzi, emergono profili ulteriori, proiettati all'esterno dei confini che demarcano l'identità dello

<sup>6</sup> Sintetiche ed efficaci considerazioni in tema di rinnovamento delle fonti del diritto attraverso lo sguardo dello storico, dal diritto comune allo Stato di diritto, sono proposte in R. BEASUTHIER-P.O. DE BROUX, *Un regard historien: sources du droit, sources du pouvoir?*, in AA.VV., *Le sources du droit revisitées*, vol. IV, a cura di I. ACHEZ et. al., Bruxelles, 2019, pp. 715-753, particolarmente alle pp. 718-729.

<sup>7</sup> In questi termini ha senso connettere l'attenzione alla dimensione spaziale con la cosiddetta "storia contestuale": interessanti riflessioni in merito al suo rilievo, anche per la storia del diritto, sono in J.-L. HALPÉRIN, *Pourquoi parler d'une histoire contextuelle du droit*, in *Revue d'histoire des sciences humaines*, XXX (2017), pp. 31-48. Vi si rimarca che «[c]'est aussi une histoire contextuelle du droit qui doit analyser la configuration du champ juridique propre à chaque époque et à chaque espace. La place accordée à la tradition juridique, aux juristes comme acteurs de la création du droit, ou aux techniques importées de l'étranger n'est pas donnée de manière stable et universelle: elle varie, au contraire, en fonction du contexte et ces configurations juridiques sont en elles-mêmes autant de contextes qui, aujourd'hui comme par le passé, sont de vastes terrains de recherche pour l'histoire du droit» (ivi, p. 48).

<sup>8</sup> P. MARCHETTI, *Spazio politico e confini*, cit., p. 1 e *passim* (con i relativi riferimenti bibliografici in nota). Il confine di cui parliamo è quello 'pubblico', e la complessità riguarda anch'esso e la sua determinabilità, carattere «insito in ogni genere di separazione territoriale» (ivi, p. 6), dal momento che essa risponde alla «esigenza di marcare un'area di appartenenza costitutiva dell'identità di un gruppo sembra essere comunque una costante nello sviluppo storico delle civiltà» (ivi, p. 2).

<sup>9</sup> In effetti, «[l]'itinerario della civiltà giuridica moderna dal Cinquecento in poi ci dà testimonianza di una crescente vincolazione del diritto al potere politico, di un crescente totalitarismo giuridico, che non solo non sarà smentito dalla imperante borghesia ma anzi viepiù assolutizzato grazie allo strumento onnivale del Codice» (P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 154).

Stato-nazione, tracciando perimetri aggiuntivi (mobili e permeabili), ovvero identificando nuovi spazi che sono anche quelli delle sovranità trans-nazionali, nelle loro molteplici gradazioni, sfumature e sovrapposizioni.

Ebbene, nell'ambito del corso proposto, la pluridimensionalità descritta ha sorretto lo studio e l'analisi di temi di rilievo storico-giuridico, in cui lo spazio/territorio (ma anche il tempo/durata<sup>10</sup>) detiene un valore anche intrinseco alle manifestazioni del diritto, in termini costitutivi delle stesse, rilevabile *in primis* attraverso lo strumentario concettuale e il discorso del giurista. La dimensione spaziale ha altresì fornito modelli e forme rappresentative di dinamiche che, mutando le propria fisionomia attraverso i secoli, investono grandi questioni, dalla sovranità, alla cittadinanza<sup>11</sup> e alla giustizia, per le quali la storiografia ha appunto offerto icastiche letture attraverso coppie dialettiche quali basso/alto, verticale/orizzontale, dentro/fuori, centro/periferia<sup>12</sup>.

Qualche precisazione esemplificativa dei contenuti del corso può, ora, dare conto più nitidamente di alcuni punti del quadrante a cui sopra facevo cenno, ovvero di temi della storia del diritto affrontati mantenendo quale strumento d'analisi, descrittivo e interpretativo, la dimensione 'spazio', in prevalenza nelle sue varianti concettualmente metonimiche di 'luogo' e 'territorio', come sono state più sopra sinteticamente delineate. Poiché si tratta, appunto, di esemplificazioni, mi limito a pochi cenni circa due temi che cronologicamente si pongono agli estremi del percorso didattico

---

<sup>10</sup>M. MECCARELLI, *I tempi ascrittivi*, cit., in particolare pp. 19-21. In tema di transizione, rimando anche agli impulsi offerti in CH. CORNELIËN-L. LACCHÉ-L. SCUCCIMARRA-B. STRÄTH, *Ripensare la transizione come categoria storiografica: uno sguardo interdisciplinare*, in *Ricerche di Storia Politica*, 2/2018, pp. 191-203.

<sup>11</sup>Sul tema della cittadinanza medievale quale «insieme elastico di diritti» in rapporto al territorio, offrono peculiari visuali d'approfondimento, oltre all'imprescindibile P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999 (particolarmente, per quanto concerne l'età medievale, alle pp. 3-50), anche i contributi, attenti ad identificare il tema attraverso gli scritti dei *doctores*, di S. MENZINGER, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche e inizio-trecentesche (I)* ed E. VALLERANI, *Diritti di cittadinanza nelle quaestiones giuridiche duecentesche (II). Limiti dell'appartenenza e forme di esclusione*, entrambi in *Melanges de l'École française de Rome – Moyen Âge*, CXXV (2013), 2, rispettivamente alle pp. 209-240 e 441-460 (<http://journals.openedition.org/mefrm/1468>); e il volume collettaneo S. MENZINGER (a cura di), *Cittadinanze medievali Dinamiche di appartenenza a un corpo comunitario*, Viella, Roma, 2017. Ulteriori spunti problematici in M. ASCHERI, *Nella città medievale italiana: la cittadinanza o le cittadinanze?*, in *Initium. Revista catalana d'Història del dret*, XVI (2011), pp. 299-312 e, muovendo dal concetto dialetticamente opposto di 'straniero' entro un più ampio arco temporale, in C. STORTI STORCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Giuffrè, Milano, 1990.

<sup>12</sup>Rimando in particolare a P. COSTA, *'In alto e al centro': immagini dell'ordine e della sovranità fra medioevo ed età moderna*, in *Diritto pubblico*, I (2004), 3, pp. 815-849, nonché a Id., *Civitas*, cit., pp. 42-48. Più in generale sulla sovranità, menziono anche E. CORTESE, *Sovranità (storia)*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, pp. 205-224; D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, 2015.

seguito, e che illuminano ciascuno una diversa rilevanza della dimensione spaziale con riguardo all'esperienza giuridica. Lungo tale percorso, fra un estremo e l'altro, inevitabilmente l'attenzione è colta dal 'pluralismo giuridico'<sup>13</sup>, ovvero dal carattere plurale e relativo e dalle varie declinazioni del diritto<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Sul tema della pluralità degli ordinamenti giuridici in età medievale richiamo gli scritti di PAOLO GROSSI, in particolare, *L'ordine giuridico medievale*, cit., specialmente alle pp. 223-236 per il tardo medioevo, con accento posto sulla dinamica *commune/proprium*, utile anche per decifrare l'età moderna. Nell'ambito di questo scritto, così come del corso, faccio ampio ricorso alla locuzione 'pluralismo giuridico', mantenendone ferma l'efficacia descrittiva ed ermeneutica essenzialmente in termini di 'pluralità' con riguardo all'età medievale e moderna. Per inciso, rilevo un ricorso sempre più residuale, se non quasi una prevalente dismissione del termine 'particolarismo' (riferito in ispecie alle fonti), associato dalla storiografia – quasi in un'endiadi – a quello di 'pluralismo' (prevalentemente riferito alla sfera delle istituzioni) nella rappresentazione del quadro giuridico dell'età del diritto comune. Del resto, particolarismo è termine (quasi spregiativo) ereditato dal giuspositivismo ottocentesco, in ideale contrapposizione con la unitarietà del monolite Stato-legge: dunque tipicamente per «particolarismo giuridico si intende la mancanza di unitarietà e di coerenza dell'insieme delle leggi vigenti in una data sfera spazio-temporale individuata in seguito ad un giudizio di valore secondo il quale in quella stessa sfera vi “dovrebbe” essere, o “ci si aspetterebbe” vi fosse, unità e coerenza di leggi» (G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 298 ss.). Applicato tuttavia alla realtà d'*Ancient Régime*, la nozione di particolarismo ha perso connotazioni valoriali e mantenuto una portata descrittiva nella storiografia (contraltare del pluralismo politico è il particolarismo giuridico, oggettivo e soggettivo, in A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I. Giuffrè, Milano, 1982, pp. 193 ss.) che ne propone anche un impiego semanticamente ristretto, con significato pressoché denotativo *per relationem*, ovvero riservando ai diritti che disciplinano i rapporti giuridici «propri di gruppi sociali o di ceti specifici» l'aggettivo 'particolare' e a quelli che possiedono «una valenza e una vigenza limitati a territori circoscritti» l'attributo 'locale' (A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 164). Alla luce di queste precisazioni, dunque, il 'pluralismo' giuridico nell'accezione qui impiegata ha di fatto incorporato anche quello di 'particolarismo', insieme al percorso della storiografia giuridica, la quale ha progressivamente adottato uno sguardo che, astraendosi da certe 'mitologie giuridiche', coglie ormai la ontologica complessità e 'collettività' dell'universo giuridico (P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2007), specialmente di quello medievale e moderno (pre Stato-nazione), ma anche, da diversi profili, di quello contemporaneo. In tal modo, anche da un profilo linguistico, il particolare non è eliso, ma se ne propone una lettura nel contesto plurale, e gli spazi giuridici non sono colti esclusivamente entro i confini territoriali d'origine, ma osservati in dinamica relazione fra loro.

<sup>14</sup> Un carattere che può divenire paradigma esplicativo anche del presente, comunque strumento epistemico utile, seppur problematico, anche ove si intenda ragionare della complessità postmoderna. Al riguardo, mi paiono sempre stimolanti le considerazioni, nei termini di un eccesso delle utilizzazioni lessicalmente divergenti del concetto, svolte guardando soprattutto alla letteratura antropologica e sociologica internazionale, da R. MOTTA, *Approccio classico e approccio critico al pluralismo giuridico*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XXXIV (2004), 2, pp. 345-362, ove si legge che la «locuzione esprime infatti un concetto dibattuto, talvolta minato da difetti di adeguamento alla realtà e dotato di significati differenti, indicando alternativamente o congiuntamente: una strategia da parte di qualche comunità subalterna (nei confronti della legalità egemone); un tentativo indirizzato al descrivere la coesistenza di più ordini di norme; un criterio di posizionamento di

Nell'ambito del corso, tale carattere emerge sin dall'avvio, guardando in modo particolare all'età medievale e analizzando la nozione di *iurisdictionis* sviluppata dalla scienza giuridica dell'età del diritto comune: un pregnante simbolo della pluralità e complessità, che alla dimensione spaziale è indissolubilmente avvinto anche attraverso la formula *iurisdictionis cohaeret territorio*. È una formula che, evocando l'inscindibile nesso fra potere (e suo esercizio, particolarmente nelle forme della giustizia) e territorio, non ne afferma la necessaria biunivocità<sup>15</sup>; in quest'ultimo senso, il tema della persistenza storica dei rapporti feudali al-

---

gruppi assimilati od incorporati in misura differenziale; un'evocazione sensibilizzante. Più recentemente sono quindi affiorate altre accezioni, quali: l'idea di una coincidenza del pluralismo giuridico con l'interlegalità e/o l'internormatività (in pratica: con i fenomeni di eterogeneità delle fonti normative e di fluttuazione delle norme da un campo autoregolato all'altro); l'identificazione del modello pluralistico con uno strumento di esplorazione dell'intero settore giuridico; la concezione critico-individuale del modello stesso» (*ivi*, p. 345). Per una comprensione della nozione di interlegalità, che può dirsi contigua a quella di "pluralismo giuridico" (in quanto l'una in rapporto estensivo e l'altra intensivo con un medesimo oggetto-fenomeno giuridico), che attualmente interroga anche lo storico del diritto, è opportuno muovere propedeuticamente dalla lettura di B. DE SOUSA SANTOS, *Law: a Map of Misreading. Toward a Postmodern Conception of Law*, in *Journal of Law and Society*, XIV (1987), pp. 279-30; rinvio poi agli interessanti spunti di riflessione sulla nozione, offerti nel volume I. KLABBERS-G. PALOMBELLA, *The Challenge of Inter-Legality*, Cambridge University Press, 2019; G. PALOMBELLA, *Interlegalità. L'interconnessione tra ordini giuridici, il diritto, e il ruolo delle corti*, in *Diritto e questioni pubbliche*, XVIII (2018), 2, pp. 315-342 e, anche per una concettualizzazione del 'disordine normativo' contemporaneo nell'esperienza europea, P. PAROLARI, *Tutela giudiziale dei diritti fondamentali nel contesto europeo: il 'dialogo' tra le corti nel disordine delle fonti*, in *Diritto e questioni pubbliche*, XVII (2017), 1, pp. 31-58. Cfr. anche le osservazioni in P. GROSSI, *Unità Giuridica europea: un medioevo prossimo futuro?*, e D. D'ANDREA, *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, entrambi in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXI (2002), I, rispettivamente alle pp. 39-60 e pp. 77-107. Richiamo anche A. SCIUMÈ, *L'identità giuridica*, cit.: con lo sguardo rivolto in particolare al contesto europeo, l'Autore sottolinea «quanta parte l'identità giuridica correttamente intesa e storicamente ricostruita possa avere nella definizione di un rapporto equilibrato fra globalità e nazionalità, si da consentire di evitare le insidie di una estremizzazione delle due polarità esistenziali del tempo presente, i particolari connotati temporali e spaziali che caratterizzano l'identità giuridica dell'uomo europeo contemporaneo» (*ivi*, p. 148).

<sup>15</sup> Se, da un lato, il territorio è proiezione dell'esercizio della giurisdizione entro (approssimativi) *finis*, dall'altro, la giurisdizione non necessita di un territorio per potersi esplicare, ma può ben reggersi su rapporti fra soggetto e soggetto: P. MARCHETTI, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo medioevo ed età moderna*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 83 ss.; F. CENGARLE-G. CHITTOLINI-G.M. VARANINI (a cura di), *Poteri signorili e feudali nelle campagne dell'Italia settentrionale fra Tre e Quattrocento: fondamenti di legittimità e forme di esercizio*. Atti del Convegno di studi, Milano 11-12 aprile 2003, Firenze University Press, 2005 (del volume segnalò lo scritto introduttivo di G. CHITTOLINI e le pagine conclusive di G.M. VARANINI, assai utili per mettere a fuoco la fecondità degli studi sul territorio lombardo anche al fine di un generale rinnovamento della storiografia, nel nome della complessità del rapporto fra comune e distretto); V. CRESCENZI, *Bartolo da Sassoferrato e il problema del potere pubblico*, in V. CRESCENZI-G. ROSSI (a cura di), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Sassoferrato, 2015, pp. 99-100 (pp. 97-118).

meno sino al XV secolo (od oltre, per autorevole storiografia) è particolarmente indicativo.

E la *iurisdictio* è tema cruciale nell'esperienza giuridica europea, occasione per affrontare il pluralismo nello spazio temporale medievale e dell'età moderna e con esso toccare, fra gli altri, i temi della cittadinanza e della sovranità, dei confini. Non solo. *Iurisdictio* è un lemma che *ex se* solleva questioni di campi, spazi e margini anche lessicali<sup>16</sup>, in senso verticale ed orizzontale, ovvero lungo un percorso diacronico, oppure, in prospettiva sincronica, fra diversi contesti culturali.

Il tema del linguaggio come espressione e come veicolo, nel tempo e nello spazio, di cultura (anche) giuridica – dunque nella sua valenza anche matematica – ci consente qui di compiere il preannunciato, lungo salto cronologico ma non argomentativo, dai primi secoli del diritto comune al tema che intendo portare qui quale estremo esemplificativo, diametralmente opposto da un profilo cronologico, utile a racchiudere, quasi in una cornice, l'ampio spettro di temi affrontati nei vari anni di corso. Esso è infatti emblematico della nuova prospettiva 'globale'<sup>17</sup> che in tempi recenti ha ampliato, anche in senso spaziale, gli orizzonti di studio soprattutto della storia del diritto contemporaneo.

Il calibro storico-comparatistico<sup>18</sup> diviene così particolarmente fertile in una prospettiva tesa a esaltare e valorizzare l'intreccio fra «*space, power and discourses referred to by the principle of territoriality*»<sup>19</sup>, e con esso l'e-

---

<sup>16</sup> Il tema, che sfida e impegna la storiografia giuridica dalle origini ad oggi, non richiede qui approfondimenti bibliografici; mi limito tuttavia a richiamare, proprio per la dimensione linguistica sottesa ai due studi che mi accingo a citare, lontani nel tempo e diversi per impianto e obiettivi, entrambi approfondimenti sul diritto come linguaggio, sulla polisemia e discontinuità tipica del linguaggio giuridico medesimo, proprio in relazione al termine *iurisdictio*, P. COSTA, *Iurisdictio, Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433)*, Milano, Giuffrè, 1969 e F. FUSCO, *Tra antico e moderno, la parola «giurisdizione»*, in *Studi di lessicografia italiana*, a cura dell'Accademia della Crusca Italiana, vol. XXXVI, Firenze, 2019, pp. 5-29, un lavoro che, attraverso un accurato *excursus* lessicale, ben pone in evidenza la viscosità che il termine rivela nel tempo, in quanto profondamente radicato nell'esperienza di diritto comune e pertanto nell'uso invalso in quel contesto, almeno sino al XVIII secolo.

<sup>17</sup> Per un approccio 'globale', in cui la dimensione spaziale apre al metodo e agli strumenti della comparazione, fra i più recenti scritti, menziono T. DUVE, *Storia giuridica globale e storia giuridica comparata. Osservazioni sul loro rapporto dalla prospettiva della storia giuridica globale*, in M. BRUTTI-A. SOMMA (a cura di), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main, 2018, pp. 151 ss.; E. AUGUSTI, *Un tempo nuovo per la storia del diritto? Riflessioni a margine di una storia globale*, in *Le Carte e la Storia*, XXIII (2017), 2, pp. 32-41.

<sup>18</sup> Di storia giuridica comparata e del recente convergere di metodi e linguaggi fra storia e comparazione del diritto, in contrapposizione ad una 'segregazione geografica' (in chiave nazionalistica) della storia giuridica, argomenta L. LACCHÉ, *Sulla Comparative legal history e dintorni*, in *Diritto: storia e comparazione*, cit., pp. 245-265.

<sup>19</sup> Cfr. P. COSTA, *A 'Spatial turn'*, cit., p. 46: basti pensare che «*What is distant in space is*

sperienza coloniale, attraverso le peculiari manifestazioni di diritto che l'hanno connotata<sup>20</sup>, e, in connessione, assumendo a categoria interpretativa il *legal transplant*<sup>21</sup>. È, questa, una categoria problematica e non univoca, che suggerisce cautele e un'opportuna problematizzazione<sup>22</sup>, ma certamente utile ad arricchire di nuovi angoli visuali, e così a relativizzare, la (già di per sé eterogenea) esperienza giuridica *lato sensu* europea, in un contesto otto-novecentesco di progressiva destrutturazione di paradigmi e assetti nazionali e internazionali, non meno che di ridefinizione di confini, anche geografici.

Si parla di confini fra territori e superamento degli stessi, di esercizio della sovranità ed extra-territorialità, di *overlapping* degli spazi giuridici,

---

*thrown back in time, in a primitive stage of history, whose climax and accomplishment are supposed to coincide with Western modernity».*

<sup>20</sup> Al riguardo, fra la letteratura storico-giuridica che offre prezioso materiale di studio ed analisi anche nell'ambito didattico, menziono L. NUZZO, *Rethinking eurocentrism. European legal legacy and Western colonialism*, in *Diritto: storia e comparazione*, cit., pp. 359-378; G. BASSI, *Il diritto come strumento di politica coloniale nella Libia italiana (1911-1943)*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLVII (2018), pp. 207-255; il volume collettaneo G. BASCHERINI-G. RUOCCO, *Lontano vicino. Metropoli e colonie nella costruzione dello stato nazionale italiano*, Jovene, Napoli, 2016; L. MARTONE, *Diritto d'Oltremare. Legge e ordine per le colonie del Regno d'Italia*, Milano, 2008; ID., *Giustizia coloniale: Modelli e prassi penale per i sudditi d'Africa dall'età giolittiana al fascismo*, Napoli, 2002; A. MAZZACANE (a cura di), *Oltremare. Diritto e istituzioni. Dal colonialismo all'età postcoloniale*, Napoli, 2006.

<sup>21</sup> Il riferimento scientifico preliminare – 'seminal', per usare il lessico anglosassone a cui lo storico scozzese attinge – per affrontare anche da un profilo storiografico il tema, risale ad A. WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, University of Georgia Press, Athens, 1974; offrono molti spunti di riflessione, sul tema del *legal transplant* da un profilo storico e comparatistico, E. AUGUSTI, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 2016, paper 6 e J.-L. HALPÉRIN, *Pourquoi parler d'une histoire*, cit., pp. 31-48. Il tema del *legal transplant* si collega strettamente alla dimensione spaziale anche in prospettiva storica, alimentando l'interesse per esperienze 'commiste', nelle quali trapianto e ricezione del diritto proveniente da altre culture giuridiche, ovverosia da altri contesti, si incrociano con il tema della sovranità statale nel periodo della sua più compiuta teorizzazione, da parte delle dottrine europee, anche alla luce dei nuovi spazi sovra-nazionali.

<sup>22</sup> «Che si trattasse di *reception*, di *diffusion* o di *expansion* e *interaction*, l'esperienza dei trasferimenti è stata comunque ricondotta a tre direttrici fondanti: la prima, quella dell'imposizione di un modello attraverso la forza; la seconda, del cambio di rotta determinato dal *desire* di seguire *prestigious models*; la terza, della riforma dettata da propositi di crescita economica»: si evidenzia, dunque, l'importanza di una lettura non monolitica e dinamica della nozione di *legal transplant*, ove siano ben poste in luce direzioni e soggetti protagonisti della produzione/ricezione in E. AUGUSTI, *Un diritto possibile*, cit., p. 7, sulla scorta di una ricca bibliografia di riferimento a cui si rimanda. Il problema delle «relazioni e della traduzione dei codici linguistici e culturali che contrassegnano tutti i fenomeni di incontro fra civiltà» (L. LACCHÉ, *Con un sincero desiderio di conoscenza*, in *Giornale di storia costituzionale*, X (2005), p. 5) è certo parte integrante della complessità tematica che il fenomeno del *legal transplant* implica.

anche fra Stati-nazione, di ‘materiali normativi’ che trasferiti da contesto produttore a contesto ricevente, secondo dinamiche – consolidate nella giustificazione culturale e politica – di travaso dei modelli e strumenti giuridici da un superiore livello di civiltà a uno inferiore<sup>23</sup>. Dinamiche che tuttavia possono generare esiti inattesi e processi di produzione del diritto che, pur scontando un abbrivio eteroimposto, assumono connotati e direzioni proprie interagendo col territorio.

E così, al diritto coloniale come *jus singulare*, confezionato adottando soluzioni della tradizione giuridica europea alla luce della peculiarità del contesto (geografico, culturale, antropologico) di destinazione, al fine non taciuto di un assoggettamento e controllo, possono accostarsi altre esperienze, sempre riconducibili a forme di dominio in aree extraeuropee, in cui il territorio non è obiettivo diretto, ma solo mediato dell’interesse (economico) occidentale. Protettorati, aree semi-coloniali, ‘colonie di sfruttamento’ ne sono esempio.

Queste sono *grey zones*, da un profilo geografico e giuridico, che ben si prestano agli scopi didattici: ivi, infatti, il fenomeno giuridico si radica entro un territorio che non è tanto un luogo fisico d’esercizio di (o contesa fra) sovranità esterne, ma piuttosto un *locus artificialis*, è sede di un mercato internazionale, finanziario e commerciale, funzionale alle potenze occidentali. Il territorio vi assume dunque i connotati astratti di uno spazio/mercato al quale destinare regole, più o meno dettagliate e stringenti, sempre aderenti ai modelli europei più efficienti: esso delinea di conseguenza uno spazio giuridico ridefinito a prescindere da identità, cultura e ambiente originari, in funzione degli scopi propri di quel mercato e dei suoi protagonisti. Sfruttando gli esiti di recenti ricerche (invero, anch’esse riposte nel mio ‘archivio corrente’), usualmente apporto in argomento spunti tratti dall’esperienza del diritto ‘misto’ nell’Egitto semi-coloniale dell’Otto-Novecento<sup>24</sup>, ove artificiale appaiono essere, sia lo spazio, sia il

---

<sup>23</sup> Come è stato efficacemente sintetizzato, il connubio fra *civilitas* e *christianitas*, che sta alla base del concetto di civiltà e di spinte ‘civilizzatrici’, «muta nel corso del tempo il peso specifico dei due addendi (diminuendo l’incidenza del secondo con il trionfo di una visione secolarizzata della storia), ma il risultato non cambia e coincide con l’auto-identificazione dell’Europa con la civiltà» (P. COSTA, *Il fardello della civilizzazione. Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XXXIII/XXXIV (2004/2005), in particolare p. 181 (pp. 169-257). Esplicative riflessioni in tema, con particolare riguardo all’età del ‘Concerto europeo’ e agli assetti geopolitici Oriente-Occidente, sono in E. AUGUSTI, *Questioni d’oriente. Europa e Impero ottomano nel diritto internazionale dell’Ottocento*, ESI, Napoli, 2013, pp. 106-140.

<sup>24</sup> È un contesto entro il quale si incrociano e sovrappongono diverse sovranità su un medesimo territorio (formalmente riconosciute o esercitate di fatto) e per il quale l’intreccio degli interessi economici occidentali e l’esigenza di tutela degli stessi ha portato a introdurre una giurisdizione ‘mista’, ovvero a compartecipazione (asimmetrica) euro-egiziana, che, sedendo presso i palazzi di giustizia del Cairo, Alessandria e Mansura applica un diritto misto, ovvero «edificato su modelli allogeni – il Codice, *in primis* – affiancati dalla (e sovrapp-

diritto che in esso (o meglio, per esso) è costruito nell'interesse delle potenze occidentali che si spartiscono il mercato nordafricano. Un diritto, quello misto, che dal 1875 al 1949, seguendo le traiettorie economico-industriali (nonché culturali) ormai sovranazionali, se non globali, presuppone fisiologicamente anche la circolazione di uomini<sup>25</sup> e implica quella dei modelli giuridici, attraverso i porosi confini degli Stati.

Ebbene, fra *iurisdictio* medievale ed 'Egitto europeo', possono riconoscersi le linee prospettiche che guidano il percorso didattico e identificano anche la struttura di questo studio, fungendo altresì da *pattern* interpretativo del tema approfondito nei capitoli a seguire, tema che idealmente si pone quale punto medio fra i due estremi esemplificati, sia da un profilo cronologico, sia in quanto eccezionalmente ricco di spunti utili alla più ampia riflessione intorno alla relazione fra dimensione spaziale, temporale, e diritto.

La localizzazione così marcata dell'esperienza studiata e indagata in questo lavoro non deve, infatti, trarre in inganno circa una possibile rilevanza meramente 'particolare' delle questioni e degli spunti che essa propone. Certamente, la pertinenza delle fonti ad una area geografica ben identificata, il distretto bresciano, inquadrato nel contesto della Terraferma entro la fase di stabilizzazione e assestamento (che prelude al declino<sup>26</sup>) dello Stato veneto, ne ha favorito l'individuazione e il materiale reperimento, ciò, a beneficio di una più agevole fruizione nell'ambito del percorso didattico. Tale immediata localizzabilità, agevolando l'immersione nelle fonti (alla quale riserverò il secondo capitolo, con i 'materiali' vocati all'impiego didattico), consente, poi, di apprezzare con più nitore e

---

posti alla) tradizione indigena» (E. FUSAR POLI, *Le juridictions mixtes tra Egitto ed Europa. Spunti dalle carte di Eduardo Piola Caselli*, in *Historia et Ius* [www.historiaetius.eu], XVI (2019), paper 12, *passim*).

<sup>25</sup> Mostrare agli studenti una copia del *Livre D'Or* (ovvero *Les Juridictions Mixtes d'Égypte. 1876-1926. Livre d'Or édité sous le patronage du conseil de l'ordre des avocats à l'occasion du cinquantenaire des Tribunaux de la Réforme*, Alexandrie 1926) curato dall'ordine degli avvocati 'misti', reperita fortunatamente presso un antiquario toscano, per commentarne alcuni contenuti, redatti da giuristi di vari continenti, e le immagini della cosmopolita *mixed judicial family*, rende tangibile l'idea di uno spazio giuridico che trascende i suoi tradizionali limiti e riferimenti, geografici e culturali. In effetti, non solo il diritto misto si inserisce in un contesto plurale, facendosi largo anche fra giurisdizioni religiose locali, ma è altresì un diritto che nasce da un compromesso razionale fra interessi particolari e fra più tradizioni giuridiche, che, mancando del consenso originario dei suoi destinatari, assegna all'attività interpretativa svolta dai giudici il compito di plasmarlo sulle esigenze del contesto.

<sup>26</sup> Declino notoriamente ricondotto al 1718, anno della Pace di Passarowitz, che segna la cessazione del conflitto con l'Impero ottomano, ma soprattutto un significativo rafforzamento dell'Austria in area balcanica. Sull'articolato crepuscolo veneziano (da leggersi differenziando i livelli e le prospettive storiche) e sulla sua rappresentazione storiografica, mi limito qui a rimandare a P. DEL NEGRO-P. PRETO, *L'ultima fase della Serenissima*, in *Storia di Venezia*, vol. VIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Venezia, 1998, particolarmente alle *Note introduttive* curate da DEL NEGRO.

da angoli visuali che meglio ne penetrano la profondità e complessità, dinamiche e processi di diritto nella loro dimensione spaziale e temporale, e permette altresì di testare con rigore la tenuta e la validità ermeneutica di modelli storiografici.

Con questo sguardo, che intende essere pluridirezionale e attento in particolare a cogliere i nessi e le sincronie fra il momento politico-istituzionale e quello giuridico, e ad evidenziare la dialettica fra poteri, entro un contesto frammentato e para-ordinamentale, l'esperienza prescelta può dirsi paradigmatica. Ciò, anzitutto per due ragioni che mi paiono giustificare l'attenzione entro la cornice metodologica ed ermeneutica prescelta.

Da un primo profilo, in quanto la collocazione dell'oggetto d'analisi entro lo spazio giuridico statale, assai peculiare, della Serenissima Repubblica di Venezia, consente di apprezzare appieno l'ampia pluralità dei soggetti e delle forme del diritto, così come dei suoi meccanismi in età moderna, valorizzando viscosità e lenti processi di emancipazione da dinamiche ed equilibri medievali. I *corpora* che intridono il territorio e l'articolazione sociale, presenti nelle più svariate tipologie e forme aggregative, si nutrano del complesso dialogo fra centro/i e periferia/e che connota il tessuto sociale e politico-istituzionale dello Stato veneto, e contribuiscono a condizionare le scelte di governo della Serenissima e delle sue ramificazioni *in situ*. Vedremo come il Territorio del distretto bresciano, uno spontaneo corpo intermedio rappresentativo dei più acuti interessi di comunità territoriali, partecipa attivamente e con ruoli non certo secondari alla complessa e negoziata strategia amministrativa della Dominante.

Da un secondo profilo, quello temporale, l'arco cronologico individuato, essenzialmente concentrato sul Seicento, rivela margini d'approfondimento forse messi in ombra dall'immagine sin troppo statica che il secolo XVII rimanda di Venezia, attraverso la patina di un'età barocca, pretenziosa e cristallizzata nelle sue forme, che è perfetto veicolo e simbolo di una pervicace volontà di ri-affermazione, in reazione a una crescente marginalità nelle vicende politiche italiane e soprattutto europee. Il diritto, nei suoi epifenomeni così come nelle sue manifestazioni meno immediatamente evidenti, svela invece, per contrasto, un significativo dinamismo, particolarmente nei territori dell'entroterra, attraverso la natura plurale e relativa che i suoi processi pongono chiaramente in luce, pur nella fase più matura dell'età moderna.

Seguendo queste tracce tematiche, articolerò dunque l'analisi muovendo dal modello di 'Stato moderno d'*Ancient Régime*' elaborato dalla storiografia, nella sua peculiare declinazione veneziana, quale più ampio spazio giuridico di riferimento per approcciare il tema 'locale', entro un perimetro concettuale e mediante categorie dogmatiche e paradigmi che ne favoriscano e, in un certo senso, disciplinino il percorso d'analisi e la narrazione. Tanto più ove, come in questo caso, l'attenzione sia rivolta ad un contesto tanto frammentato se non pulviscolare, all'interno del quale, come si

cercherà di porre in luce, molteplici sono i centri che identificano l'ordine politico e giuridico.

Molteplici, nonché variabili, nelle espressioni e nei processi che li generano, sono dunque i fenomeni del diritto che tale composita realtà alimenta e produce. Entro lo spazio giuridico statale, infatti, si appalesano stratificazioni e intersezioni fra ulteriori spazi giuridici, periferici e intermedi, che sono proiezione della pluralità di tali centri e della relatività degli assetti che essi disegnano per reciproca ed interattiva definizione di confini e identità. Di una simile storia, essenzialmente plurale e relativa, appunto, potrà offrire un tangibile riscontro la seconda parte di questo lavoro, dedicata alle fonti e a una loro trasversale rilettura, senza ambizioni di esegesi testuale, ma piuttosto con l'intento di offrire una rappresentazione plastica dell'indagine condotta, nei suoi percorsi ed esiti, attraverso, per così dire, eloquenti prove documentali e preziosi indizi scritti.

